

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1190 del 06/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 27/11/2016, acquisita al Prot. Com.le 12177 e da Arpae al PGFC/2016/17588 del 02/12/2016, da **RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO** nella persona di Renzi Rodolfo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP con nota Prot. Com.le 11996 del 15/12/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/18401 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Santa Sofia, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpae;

Atteso che con la medesima nota è stato comunicato l'avvio del procedimento e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 15/01/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia quanto richiesto, acquisito al Prot. Com.le 459 e da Arpae al PGFC/2018/806;

Considerato che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 518 del 15/01/2018, acquisita al PGFC/2018/756, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha comunicato quanto segue: “(...) *Vista la dichiarazione a firma del tecnico competente Tommaso Chiocchini in relazione all'inquinamento acustico; PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal tecnico competente Tommaso Chiocchini nella dichiarazione sopraccitata che cita testualmente “ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 19/10/2011 e dell'art. 8 della L. 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA che l'attività di “Taglio tronchi” sita in Berleta – Santa Sofia, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del comune di Santa Sofia in assenza di misure di contenimento acustico e/o particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.”;*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/02/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: “(...) *Visto il parere favorevole di conformità urbanistico - edilizia espresso dal Servizio Edilizia Privata – Ambiente - Territorio del Comune di Santa Sofia con nota prot. 11999 del 15/12/2017 acquisita al prot. PGFC/2018/18393; Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 19/02/18 prot. 2018/0041579/P, trasmessa con PEC del 19/02/18 acquisita al prot. PGFC/2018/2769, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: “in relazione alla ditta Renzi Rodolfo che ha presentato domanda di AUA si esprime parere favorevole per quanto di competenza. Si coglie l'occasione per ricordare alla proprietà che in caso di utilizzo di sostanze pericolose queste devono essere oggetto di approfondita valutazione per la sicurezza dei lavoratori, al fine di valutare il corretto uso”;*
Vista la relazione tecnica PGFC/2018/3118 del 26/02/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;
Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione

motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO** (C.F./P.IVA 01758080400) con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25, **per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato in data 27/11/16 istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Santa Sofia con nota del 15/12/2017, acquisita al protocollo PGFC/2017/18401, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Santa Sofia;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota del 13/12/2016 PGFC/2016/17973 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota del 13/12/16 PGFG/2016/17975 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Santa Sofia – Servizio Edilizia Privata – Ambiente - Territorio di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. 11999 del 15/12/2017, acquisita al prot. PGFC/2018/2769, il Servizio Edilizia Privata – Ambiente - Territorio del Comune di Santa Sofia ha espresso il parere favorevole di conformità urbanistico – edilizia.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 19/02/18 prot. 2018/0041579/P, trasmessa con PEC del 19/02/18 acquisita al prot. PGFC/2018/2769, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: *“in relazione alla ditta Renzi Rodolfo che ha presentato domanda di AUA si esprime parere favorevole per quanto di competenza. Si coglie l'occasione per ricordare alla proprietà che in caso di utilizzo di sostanze pericolose queste devono essere oggetto di approfondita valutazione per la sicurezza dei lavoratori, al fine di valutare il corretto uso”*.

Con nota PGFC/2018/3118 del 26/02/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Relativamente all'impiego di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, risulta che la Ditta utilizza un prodotto verniciante denominato IDRO_CEOPAL finitura all'acqua con Frase di rischio H360D (Può nuocere al feto) ed un uso pari a 250 Kg/anno. Fermo restando, un'eventuale diverso parere dell'Asl si propone di prescrivere all'azienda di sostituire detto prodotto almeno entro tre anni.

EMISSIONE E1-TAGLIO LEGNO - Al punto E1 vengono convogliati gli effluenti provenienti dall'attività di taglio legno. E' presente un impianto di abbattimento con filtro a tessuto (la polvere trattenuta dal filtro si deposita per caduta in un silos che viene periodicamente svuotato). Tale

attività è compresa nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.3.1 “Lavorazioni Meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, tronatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc.” ed al punto 2. dell'Allegato 4.5 “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)” della DGR 2236/2009 e smi, che prevedono il valore limite per le polveri di 10 mg/Nmc, con l’obbligo di effettuare i monitoraggi annuali. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- effettuare la messa a regime dell'emissione E1.

EMISSIONE E2 - TRATTAMENTI LEGNO - Al punto E2 vengono convogliati gli effluenti provenienti dalle attività di trattamento legno o verniciatura effettuata mediante applicazione a pennello. Tale modalità è impiegata per i pezzi corti. Non vi sono impianti di abbattimento e non ci sono punti di campionamento in relazione alla conformazione della condotta aspirante. Tale attività è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.3.5 “Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti con consumo giornaliero non superiore a 50 Kg”, al punto 4.3.2 “Applicazione di prodotti impregnanti tramite immersione o irrorazione (Flow-coating)”, ed all'Allegato 4.6 “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno” della DGR 2236/2009 e smi, che non prevedono un valore limite per le Sostanze organiche volatili, mentre forniscono prescrizioni per il tenore delle sostanze organiche e/o del residuo secco presenti nei prodotti. In particolare il CRIAER punto 4.3.5 definisce che per tale attività *devono essere “utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso. Nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso”*. Nel caso specifico trattandosi di tinte è rispettato il contenuto in cosolvente organico non superiore al 15%. Mentre il CRIAER punto 4.3.2 definisce che *“devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti con residuo secco variabile 8-25%”*. Nel presente caso abbiamo un residuo secco variabile tra il 18-23%. In conclusione si valuta che la ditta debba registrare con frequenza mensile i consumi di prodotti vernicianti (validati dalle fatture di acquisto) e il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti.

Oltre alle emissioni convogliate di cui sopra la Ditta dichiara tre emissioni diffuse ascrivibili alle seguenti attività:

D1 - Taglio Tronchi - viene utilizzata per tronchi molto grossi che non sarebbe possibile lavorare. La macchina utilizzata si trova sotto un porticato aperto e pertanto vi è un costante ricircolo d'aria. La polvere generata col taglio ricade in una buca che viene svuotata.

D2 - Scortecciatrice - viene utilizzata per rimuovere la corteccia dei tronchi è posta sotto una pensilina e come nel caso precedente si ha un costante ricircolo d'aria. Al fine di non disperdere la corteccia ed il materiale polveroso che si genera, si posiziona un camion chiuso di fronte alla bocca di espulsione della corteccia in modo tale che tutto lo scarto non si disperda in ambiente.

Nel merito di tali attività, non si ritiene di individuare particolari prescrizioni.

D3 - Applicazione trattamenti impregnanti per immersione - tale applicazione viene eseguita all’aperto in assenza di convogliamento, immergendo i pali lunghi circa 5 m. in una vasca di dimensione 500 x 30 x 40 cm. contenente il prodotto da utilizzarsi. Al termine dell’applicazione viene dichiarato che la vasca viene svuotata. Per tale attività si ritiene che lo svolgimento all’aperto sia comunque subordinato alla realizzazione di una copertura per la chiusura della vasca stessa durante le attività di trattamento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 27/11/2016 P.G.N. 12177, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di segheria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LEGNO (prismatrice, troncatrice, scorniciatrice, refendino)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 - TRATTAMENTI LEGNO (applicazione a pennello)

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	2	h/g

Per l'emissione N.2 non sono fissati valori limite di emissione per l'inquinante C.O.V. (Composti organici volatili) e ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al successivo punto 9.

EMISSIONE N. D1 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA TAGLIA TRONCHI

EMISSIONE N. D2 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA SCORTECCIATRICE

EMISSIONE N.D3 – EMISSIONI DIFFUSE DA APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI IMPREGNANTI PER IMMERSIONE

Al fine di contenere le emissioni diffuse di C.O.V. (Composti organici volatili) derivanti dall'attività di applicazione dei trattamenti impregnanti per immersione svolta all'aperto in apposita vasca, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione ed utilizzo di una copertura per la chiusura della vasca stessa durante le attività di trattamento.

2. Per il controllo del rispetto dei valori limite di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato

nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 “Trattamenti legno”** e alla **N. D3 “Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione”** la Ditta deve:
 - a) **utilizzare solo prodotti vernicianti** a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso. Nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso;
 - b) **utilizzare solo prodotti impregnanti** a base acquosa o a base solvente con residuo secco variabile (8% - 25% in peso);
 - c) provvedere alla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti e impregnanti (validati dalle relative fatture di acquisto) e del numero dei giorni di utilizzo di questi prodotti sul **registro** di cui al successivo punto 9, distinguendo tra gli impianti N. E2 e N. D3. I consumi giornalieri non devono essere complessivamente superiori a 50 kg di prodotti vernicianti e impregnanti, per un totale annuo comunque non superiore a **500 litri**;
 - d) **provvedere entro 3 anni** dalla data di rilascio dell'AUA **alla sostituzione del prodotto verniciante denominato “IDRO CEOPAL finitura all'acqua”**, stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed emissioni diffuse D1, D2 e D3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Santa Sofia la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed emissioni diffuse D1, D2 e D3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di

messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e impregnanti, così come precisato al precedente punto 3, lettera c), relativamente alle **emissioni N. E2 e N. D3**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, distinguendo tra gli impianti N. E2 e N. D3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.